

Importante risoluzione dell'Agencia delle Entrate

5 PER MILLE ALLA FONDAZIONE

I fondi raccolti tramite le donazioni del 5 per mille possono essere destinati alla beneficenza verso altri soggetti? Questa, in estrema sintesi, è la domanda che all'interno di AIC ci siamo posti, con l'obiettivo di poter finanziare la nostra Fondazione, che si occupa della ricerca scientifica relativa alla celiachia e alla dermatite erpetiforme. La risposta (positiva) è arrivata direttamente dall'Agencia delle Entrate, grazie a un interpellato, un istituto fiscale previsto dalla legislazione tributaria.

Lo strumento dell'interpellato è stato da me suggerito al CD di AIC, che poi me ne ha affidato la redazione e presentazione, per avere una chiara e definitiva risposta su un tema che non aveva, prima di ora, esplicita dottrina. Infatti, a seguito della risposta, delegata dall'agenzia regionale alla sede nazionale romana, la stessa Agencia ne ha fatto una risoluzione, oggi valida per ogni organizzazione come la nostra, che fa chiarezza su un aspetto poco definito delle normative sul cinque per mille e sulle donazioni.

Qual era il problema cui ci siamo trovati davanti? La possibilità di devolvere parte dei soldi raccolti grazie alle donazioni a un altro ente benefico. Il dubbio era originato da una modifica al decreto legislativo 460 del 1997, apportata con la legge numero 2 del 28 gennaio 2009. All'articolo 30 quarto comma del suddetto decreto legge si stabilisce che si considera beneficenza anche l'erogazione di fondi appositamente raccolti ad altri enti senza scopo di lucro e con finalità di realizzazione di progetti di utilità sociale. Il dubbio veniva proprio da quell'appositamente raccolti: nel nostro caso il cinque per mille era destinato ad AIC, ma la Fondazione si occupa ugualmente di progetti di utilità sociale (la ricerca).

AIC potrà devolvere a favore della Fondazione Celiachia gli introiti derivati dalla donazione del 5 per mille. Da una richiesta di AIC siamo arrivati a una risoluzione nazionale

Per questo ho chiesto lumi all'Agencia delle Entrate, proponendo una soluzione: ritenevo, infatti, che fosse possibile ricondurre nella beneficenza anche la donazione gratuita di denaro in favore di onlus che operano nell'ambito della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale. In data 26 giugno 2009 è arrivata una risposta che condivideva la soluzione proposta. Non solo: il 27 luglio, sulla base proprio del nostro interpellato, la direzione centrale normativa e contenziosa dell'Agencia delle Entrate ha emanato una risoluzione (la 192 E) con la quale adotta questa interpretazione e chiarisce gli ambiti operativi dell'attività di "beneficenza indiretta".

Della risoluzione è stata data notizia in articoli su giornali specializzati come Il Sole 24 Ore e Italia Oggi. Quali sono dunque questi ambiti operativi della "donazione indiretta"? Gli enti destinatari devono essere senza scopo di lucro e operare nei settori tipici delle onlus (previsti dall'articolo 10 del dlgs 460/1997); non solo: ci deve essere, come si legge sul Sole 24 Ore, "l'esistenza non di un programma generico ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'erogazione".

Si possono usare quindi attraverso una distribuzione dei fondi raccolti con il 5 per mille dell'Irpef, a patto che anche gli enti che ricevono le erogazioni finali siano compresi tra soggetti cui si potrebbe destinare il 5 per mille.

Non c'è, insomma, problema per le donazioni da parte di AIC verso la Fondazione di ricerca. Siamo lieti che il ministero abbia condiviso questa nostra interpretazione e che un nostro problema sia servito a fare chiarezza per tutto il mondo della beneficenza italiana.